#### **STATUTO**

### <u>Costituzione - Denominazione - Sede - Durata</u>

Art. 1. È costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata "Associazione Italiana Niemann Pick e Malattie Affini" (di seguito anche l'"Ente" o l'"Associazione"). Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in ogni altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Italiana Niemann Pick e Malattie Affini" anche l'espressione "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS" o "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS". L'associazione ha sede legale in Via Marie Curie 12/14 Ciriè (TO).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, secondo quanto previsto nel presente statuto

# Finalità e attività

- **Art. 2** L'associazione persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale impegnandosi nella tutela dei diritti delle persone affette dalla malattia di Niemann Pick, Gangliosidosi e malattie affini e si pone quale aiuto alle famiglie ed a tutti coloro i quali siano affetti da malattie simili ad esse.
- **Art. 3.** L'associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nell'articolo 5 del Codice del Terzo settore:
  - a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
    n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
    - febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
     e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - g. formazione universitaria e post-universitaria;

- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- **Art. 4** Le finalità risulteranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in concreto realizzate mediante le seguenti attività:
- diffondere informazioni tra le famiglie ove vi siano persone colpite dalla Niemann Pick, Gangliosidosi o malattie affini;
- fare informazione attraverso opuscoli, giornali, televisione e comunque con i mezzi ritenuti più idonei, per sensibilizzare l'opinione pubblica e renderla consapevole di queste malattie e dei problemi da esse derivanti;
- sensibilizzare i medici, affinché arrivino il più precocemente possibile all'eventuale sospetto e diagnosi delle patologie suddette;
- rapportarsi con i centri di riferimento;
- individuare strutture, istituzioni, enti o altro, in grado di aiutare fattivamente a trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari, sia per gli aspetti sanitari sia per quelli sociali;
- promuovere lo sviluppo di una cultura di presa in carico anche individuale del paziente;
- sostenere qualsiasi tipo di ricerca medico scientifica, sia in Italia sia all'estero, e promuovere incontri tra genitori, familiari dei pazienti, medici, operatori sociali, operatori scolastici;
- stabilire rapporti con altre associazioni, organizzazioni di volontari, che abbiano lo scopo di partecipare e aiutare in campo sociale e sanitario.

- Art. 5. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.lgs 117/2017, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.
- **Art. 6** L'associazione al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e i dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità al disposto legislativo può svolgere attività di raccolta fondi per:
- le finalità istituzionali;
- sostenere la ricerca clinica e di base;
- finanziare borse di studio per ricercatori;
- finanziare l'acquisto di speciali apparecchiature e medicinali;
- prestare assistenza, anche economica, ai malati ed alle loro famiglie, qualora ve ne fosse la necessità valutata con criteri insindacabili da parte del Consiglio Direttivo.
- **Art. 7** Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi altresì di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5 del D.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

**Art. 8** Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

### **Associati**

**Art. 9.** Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, e le associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e le sue finalità e siano mossi da spirito di solidarietà.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

**Art. 10.** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso da parte dell'associato.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, a mezzo dell'apposita modulistica predisposta.

L'adesione all'Associazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo Statuto e di accettarle senza riserve e condizioni.

Gli associati sono tenuti a versare l'importo vigente della quota associativa annuale.

L'adesione dell'associato è annotata nel libro degli associati o aderenti.

**Art. 11.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

# Diritti e doveri degli associati

**Art. 12.** Gli Associati partecipano a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita dell'Associazione e contribuiscono, ciascuno con identici diritti, a determinarne le scelte e gli orientamenti della stessa, garantendo così uniformità nei rapporti tra gli stessi.

Tutti gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione ed al controllo dell'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed accedere alle cariche associative.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Tutti gli associati hanno diritto di recedere.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

### Art. 13. Gli associati devono:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione dovrà essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc);
- inviare all'iscrizione i documenti richiesti;
- versare la quota annuale per l'esercizio finanziario in corso secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dall'eventuale regolamento;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

# Recesso dell'associato

**Art. 14.** Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta al Presidente, almeno due mesi prima del termine dell'anno, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo il quale delibererà in merito.

# Perdita della qualità di socio

- **Art. 15.** La qualità di associato cessa, oltre che per dimissioni nei termini sopra indicati per espulsione che può essere segnalata dal Consiglio Direttivo per:
- condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
- indegnità morale;
- grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può decidere, con parere motivato, di proporre all'Assemblea l'esclusione dell'associato.

- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.
- È in ogni caso fatta salva la perseguibilità delle quote associative insolute al momento dell'espulsione.
- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da inviarsi entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione mediante lettera raccomandata (o pec) inviata al Presidente dell'associazione.

La qualità di associato cessa per morosità dovuta al mancato versamento della quota associativa secondo le modalità appositamente stabilite.

In caso di morosità protratta per oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio la perdita della qualifica di associato è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo previo invito scritto di regolarizzazione da inviarsi almeno 15 giorni prima della delibera al socio moroso.

La perdita della qualifica di associato per morosità protratta per oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio può, altresì, essere deliberata direttamente dall'assemblea, anche in assenza di invito scritto alla regolarizzazione, verso l'associato moroso e che non si è ivi presentato.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### Volontari

**Art. 16.** Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché nei limiti imposti dalle leggi vigenti, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

# **Direttore Esecutivo**

**Art. 17.** È ammessa l'eventuale figura del Direttore Esecutivo, con la funzione di staff operativo della Presidenza.

### Organi Sociali e Cariche Elettive

# Art. 18. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed eventualmente uno, o più, Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- f) il Comitato Medico-Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

# L'Assemblea

**Art. 19.** L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

È l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di impedimento ed assenza dello stesso da un Vice Presidente; in caso di impedimento ed assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati; l'avviso di convocazione (da inviarsi almeno 10 giorni prima agli associati) deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della prima convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nonché l'orario della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima. La comunicazione della convocazione avviene mediante posta elettronica o altra forma scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'associazione o se pubblicata sul sito dell'ente.

Essa può essere convocata nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché dei resoconti del Consiglio Direttivo, entro mesi 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno sociale o, qualora se ne ravvisi la necessità, entro mesi 6 (sei) dalla chiusura dell'anno sociale

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e dei rappresentati.

Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o se richiesto da almeno un terzo degli associati è possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

# Art. 20. Ogni associato ha diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

# **Art. 21.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati nei casi non già previsti nel presente Statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di diniego di adesione e di
  esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 22**. Per le modifiche statutarie, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione, l'Assemblea delibera in presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

**Art. 23.** Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

# **Consiglio Direttivo**

**Art. 24.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito.

**Art. 25.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per carica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il membro del Consiglio Direttivo che sia stato assente ingiustificato per tre riunioni consecutive è passibile di recesso.

**Art. 26.** Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere per la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- determina le quote associative annuali e ne stabilisce criteri, misura e modalità di riscossione;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 27. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo cui partecipano. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio si intende decaduto e il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Se il Presidente non provvede alla convocazione entro 15 giorni provvederà il vice Presidente.

### Il Presidente

**Art. 28.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

#### Il Presidente:

- provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- vigila sulla coerenza delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali dell'Associazione;
- vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell'Associazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo;
- provvede alle convocazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e le presiede;
- predispone una relazione sull'attività dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea Generale unitamente al bilancio annuale;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 29.** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### Il Segretario

**Art. 30.** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### L'Organo di controllo

Art. 31. Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo o se l'assemblea delibera di avvalersene, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. Nel caso in cui l'organo di controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117. I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

#### Revisione legale dei conti

Art. 32. In caso di superamento dei limiti di legge o se l'assemblea delibera di avvalersene, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore legale dei conti può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. L'incarico di revisione legale può anche essere attribuito all'organo di controllo. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

# **Il Comitato Medico-Scientifico**

**Art. 33.** Il Comitato Medico-Scientifico è composto da almeno tre membri, proposti dal Consiglio Direttivo e scelti tra esperti specialisti.

Esperti di livello nazionale e/o internazionale possono essere chiamati a fare parte del Comitato Medico-Scientifico per particolari esigenze dell'Associazione.

La designazione, eventualmente anche temporanea, del Comitato Medico-Scientifico viene fatta dal Consiglio Direttivo.

Su designazione del Consiglio Direttivo, sono individuate tra i membri del Comitato Medico-Scientifico le figure del Presidente del comitato e del coordinatore.

Il Presidente ed il coordinatore del Comitato Medico-Scientifico hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Medico-Scientifico è un organo consultivo per il Consiglio Direttivo ed esprime parere non vincolante sui problemi di interesse medico-scientifico sottoposti Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Medico-Scientifico esprime valutazioni per l'Associazione sui risultati delle ricerche e sui criteri e modalità d'impiego dei fondi messi a disposizione dall'Associazione a tale scopo. Qualora le valutazioni riguardino progetti di ricerca proposti da un componente del Comitato scientifico stesso, il proponente si deve astenere.

Il Comitato Medico-Scientifico propone all'Associazione iniziative in ambiti scientifici che ritiene utili per gli scopi della stessa Associazione.

### Patrimonio, esercizio e bilancio

Art. 34. L'associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora sussistano i requisiti di legge l'associazione potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

#### Art. 35. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

# Art. 36. Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- **Art. 37.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

**Art. 38.** È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Libri sociali

Art. 39. Oltre alle scritture imposte dalla legge e dei regolamenti, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o degli aderenti;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione e ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

# Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

**Art. 40.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti del Terzo settore scelti dagli associati nell'assemblea che ne delibera lo scioglimento.

#### Norma finale

**Art. 41.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Versione approvata dall'Assemblea Generale Straordinaria del 27 Marzo 2021

Albert Sylonello